



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 49/CSAT del 11 Giugno 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 8 Giugno 2026
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società AIROLA CALCIO ASD in riferimento al C.U. n. 3/GST D.P. BENEVENTO del 01/06/2026.

Gara – Airola Calcio Asd / Asd Sporting S. Giovanni del 1.06.2026 – Campionato Under 15.

Non omologazione gara, per calciatore non in lista bloccata.

La società Airola Calcio Asd proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del GST, pubblicata sul CU n. 3/GST del 01/06/2026, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di notifica alla reclamante con conseguente conferma del punteggio ottenuto sul campo di 2-2. Nel reclamo la società Airola Calcio Asd deduceva che il reclamo di primo grado veniva ritualmente notificato alla società reclamante in data 31/05/2026 a mezzo pec e la circostanza di non averlo esibito e prodotto al GST, La prova della notificazione ma solo averla menzionata, non inficiava sulla regolarità della stessa avendo correttamente instaurato il contraddittorio dinanzi al GST. Nel merito la società reclamante evidenziava che alla gara in oggetto avevano partecipato alcuni calciatori che, sebbene impiegati in forma regolare al campionato Regionale Campania Under 15, non avevano titolo a partecipare anche a quello provinciale in quanto non inseriti negli elenchi denominati "Liste Bloccata Calciatori Under 15 Provinciali". Concludeva la reclamante per l'accoglimento del ricorso con conseguente punizione sportiva della gara per 0-3 in danno della società Asd Sporting S. Giovanni U.1. La Corte Sportiva d'Appello territoriale, letto il reclamo, il referto di gara ed esaminata tutta la documentazione ufficiale, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento. Vi è prova che la società reclamante notificava in modo rituale il ricorso di primo grado a mezzo pec alla società Asd Sporting S. Giovanni U15 la quale né compariva né si costituiva depositando proprie memorie. Nel merito il reclamo appare fondato dal momento che i calciatori Zampelli Gianmaria, Santucci Andrea, Cestinetto Francesco, Russo Luca, De Tata Matteo, pur non avendo titolo perché in posizione irregolare, partecipavano alla gara in oggetto. La Corte adita, pertanto, letti gli artt. 10 e 8 CGS così decide. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara accogliere il reclamo e per l'effetto, revoca la delibera del GST pubblicata sul CU n.3/GST del 01/06/26; infligge alla società Asd Sporting S. Giovanni la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; infligge alla società Asd Sporting S. Giovanni, l'ammenda di euro 50.00.

Dispone restituirsi, le tasse già versato in primo e secondo grado di giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 8.06.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 11 Giugno 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**